

Art. 98.

« In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano inconsapevolmente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza ».

(È approvato).

Art. 100.

« La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.

« Al prefetto in prima istanza e al ministro delle finanze in seconda istanza, spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Desidererei avere dalla Commissione una spiegazione. Nel testo del disegno di legge la competenza, per la definizione delle vertenze amministrative, era demandata, in primo grado, al prefetto, ed in secondo grado al ministro delle finanze. Ora, secondo l'emendamento della Commissione si creerebbe una doppia giurisdizione di primo grado, cioè le controversie in via amministrativa, tra i liberi cittadini, gli esattori, e i ricevitori, sono demandate all'intendente di finanza in primo grado ed al ministro delle finanze in secondo grado; viceversa, le controversie fra ricevitori, esattori, ecc., in confronto di enti morali, quali sono contemplati nell'articolo 58, cioè: comuni, provincie, enti morali, sarebbero demandate in primo grado al prefetto ed in secondo grado al ministro delle finanze.

Io mi preoccupo della possibilità, che la doppia competenza di primo grado per questioni che sono tra persone diverse, obiettivamente abbia a crear conflitti, po-

tendo ben darsi che il prefetto decida in un senso e l'intendente di finanza per la medesima questione in un altro

Io mi son preoccupato di questa difformità di giudicato che può venire dalla doppia giurisdizione, e desidero quindi sapere dalla Commissione, quale sia stato il motivo determinante della proposta.

UBERTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *relatore*. La Commissione aderisce al punto di vista dell'onorevole ministro. Siccome fu modificato il testo proposto dal Governo e sostituito « intendente di finanza » al posto di « prefetto » per il concetto più volte affermato di investire un organo tecnico anzichè politico, nel decidere di queste vertenze, il rilievo della discordanza fatto dal ministro è esatto.

Quindi anche nel secondo comma si deve dire « intendente di finanza ».

PRESIDENTE. Ella propone dunque che per il secondo comma si torni al testo ministeriale.

UBERTI, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 100 con questa modificazione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Mi riservo di ritornare su questo articolo quando si discuteranno le disposizioni transitorie. Quindi resta inteso che non è chiusa la discussione su questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 105.

Art. 105.

« Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1° comma dell'articolo 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-32 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50 per cento purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle lire 500,000 ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento degli onorevoli Bianchi Carlo, Amatucci, Ruschi, Mancini Augusto, Capobianco, Canepa, Mastino, Murgia, Broccardi e Cutrufelli, il quale dice:

« *Sostituire*: Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al primo comma dell'articolo 3 della legge; può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati per il decennio 1923-32 un aumento sull'aggio attuale da determinarsi dall'in-